



COMUNE DI TUGLIE
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Rideterminazione dotazione organica e approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021.

L'anno **Duemiladiciannove** il giorno **Ventinove** del mese di **Marzo** alle ore **10:45**, nella sala delle adunanze della Sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge, con la presenza dei Sigg.:

STAMERRA MASSIMO
GABELLONE ANTONIO MARIA
BOELLIS CHIARA

Assenti:

ROMANO SILVIA
SOLIDA FRANCESCA

e con la partecipazione del Segretario Comunale **Dott. Giacomo Mazzeo**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare in merito alla proposta di cui all'oggetto, in relazione alla quale sono stati espressi ed acquisiti i pareri allegati.

=====

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 39, comma 1, della L. 27/12/1997 n. 449 stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;
- i commi 1 e 2 dell'art. 91, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 TUEL dispongono che:
 - “1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.*
 - “2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.”*;
- l'art. 1, comma 102, della L. 30.12.2004 n. 311 dispone che *“Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla presente legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni medesimi”*;
- l'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001 n. 448 stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;
- l'art. 3, comma 10-bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014 dispone che *“Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno. Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'articolo 11 del presente decreto”*;
- i commi 1, 2 e 3 dell'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, dispongono che:
 - “1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni*

di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.”;

- l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, prevede che “Le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotte dall'articolo 4, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo.”;

DATO ATTO che con il Decreto 8/5/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2018, n. 173, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le attese “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”, necessarie per l'attuazione dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017;

ACCERTATO che il piano triennale dei fabbisogni deve essere, sulla base delle linee guida citate:

- coerente con gli strumenti di programmazione generale dell'Ente e deve svilupparsi, nel rispetto dei vincoli finanziari, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009),
- deve svilupparsi in prospettiva triennale è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 165/2001; l'eventuale modifica in corso d'anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata,
- orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini; per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la “dotazione organica” non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte,

CONSIDERATO che:

- l'indicatore di spesa potenziale massima è fissato dall'art. 1, commi 557 e 557-*quater* della Legge n. 296/2006, e coincide con il valore medio della spesa di personale sostenuta nel triennio 2011/2013, calcolata al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;
- tale valore, per il Comune di Tuglie, è pari ad € 759.752,66;

EVIDENZIATO che:

- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti possono procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati; sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto della disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione (indicando qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce e posizioni economiche), nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali;
- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata),
- la programmazione deve tenere conto degli equilibri e delle risorse di bilancio, nonché dei vincoli in materia di spesa di personale e non può, in ogni caso, comportare maggiori oneri per la finanza pubblica;

CONSIDERATO che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve altresì riportare le modalità di reclutamento dei profili professionali richiesti, profili individuati in coerenza con le funzioni che l'amministrazione è chiamata a svolgere, della struttura organizzativa, delle responsabilità connesse a ciascuna posizione, il tutto finalizzato a definire un ordinamento professionale in linea con i principi di efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini ed in grado di perseguire gli obiettivi dell'Ente;

RILEVATO, altresì, che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto dall'1/01/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione n° 23 del 31.01.2019, la quale la Giunta Comunale ha stabilito:
 - o di dare atto che nel Comune di Tuglie non sono presenti dipendenti e dirigenti in soprannumero;
 - o di dare atto che nel Comune di Tuglie non sono presenti dipendenti e dirigenti in eccedenza;
 - o di dare atto che nel Comune di Tuglie non deve avviare procedure per la dichiarazione di esubero di dipendenti o dirigenti;
- con nota pec prot. n° 1395 dell'08.02.2019 è stato comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica il risultato della predetta verifica effettuata ai sensi del citato art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001;

RITENUTO necessario, quindi, prima di definire il fabbisogno di personale, procedere alla revisione della dotazione organica del Comune di Tuglie;

DATO ATTO che la dotazione organica attualmente vigente in questo Comune, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n° 221 del 20.12.2011, contempla n. 37 posti così ripartiti in base alle categorie:

CATEGORIE	N° UNITA'
Cat. B1	1
Cat. B3	11
Cat. C1	20
Cat. D1	3
Cat. D3	2
Totale	37

EVIDENZIATO che alla data odierna risultano in servizio n. 17 dipendenti e che dalla predetta dotazione emergono n. 20 posti vacanti;

DATO ATTO, altresì, che la spesa del personale in servizio per l'anno 2019 (calcolata al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali) è pari ad € 596.390,57;

VALUTATE, quindi, le proposte formulate dai Responsabili di Posizione riguardanti i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

VISTA, quindi, la nuova dotazione così come di seguito indicata, realizzata tenuto conto sia del contingente di personale in servizio e sia degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale:

NUOVA DOTAZIONE E SPESA TEORICA							
I SETTORE	N°	1	1	Categoria	D1	Specialista in attività amministrativo-contabili	Coperto
	N°	18	1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Tecnico Informatico	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza	Coperto
			1	Categoria	D1	Istruttore direttivo di vigilanza al 50%	Vacante

			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza al 50%	Vacante	
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza al 50%	Vacante	
			1	Categoria	B3	Collaboratore Amministrativo	Coperto	
			1	Categoria	B3	Collaboratore Amministrativo	Coperto	
			1	Categoria	B3	Collaboratore Amministrativo	Coperto	
			1	Categoria	B3	Collaboratore Amministrativo	Coperto	
			1	Categoria	B1	Applicato Messo	Coperto	
			1	Categoria	B3	Collaboratore Amministrativo/Messo Comunale al 50%	Vacante	
II SETTORE	N°	3	1	Categoria	D1	Istr. Direttivo - Ragioniere Comunale	Coperto	
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo	Coperto	
			1	Categoria	B3	Collaboratore Amministrativo	Coperto	
III SETTORE	N°	2	1	Categoria	D3	Tecnico Laureato abilitato	Coperto	
			1	Categoria	C1	Istruttore Tecnico	Coperto	
IV SETTORE	N°	3	1	Categoria	D3	Tecnico Laureato abilitato	Coperto	
			1	Categoria	D1	Istruttore direttivo tecnico al 50%	Vacante	
			1	Categoria	C1	Istruttore tecnico al 50%	Vacante	
Nuova dotazione organica		27						
							Spesa personale 2019	€ 596.390,57
							Spesa teorica posti vacanti	€ 150.310,11
							Spesa teorica nuova dotazione organica	€ 746.700,68

RILEVATO che la spesa teorica inerente i posti vacanti (calcolata sempre al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, tenuto conto della necessità di rispettare il principio dell'omogeneità dei dati del calcolo) è pari ad € 150.310,11;

RITENUTO, pertanto, di approvare la nuova dotazione organica del Comune di Tuglie nei termini suesposti, in considerazione sia del fatto che la stessa è coerente con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente, e sia del fatto che presuppone una spesa potenziale massima (pari ad € 746.700,68) inferiore al valore massimo fissato dall'art. 1, commi 557 e 557-*quater* della Legge n. 296/2006, ovvero – per il Comune di Tuglie – pari ad € 759.752,66;

EVIDENZIATO che l'art. 35-bis del D.L. 04/10/2018, n. 113, così come inserito dalla legge di conversione 1° dicembre 2018, n. 132, prevede che *“Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016-2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli*

equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale”;

VISTO l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, e s.m.i., il quale consente, per gli anni 2019/2021, di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 228, della L. 208/2015 e. s. m.e i., dal quale emerge che detto limite percentuale sia pari al 75%, per i comuni con più di 1000 abitanti per gli anni 2017/2018, qualora il rapporto dipendenti/popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'Interno di cui all'art 263 comma 2, del DLgs 267/2000);

VISTO, inoltre, l'art. 1-bis del D.L. 113/2016, convertito dalla L.160/2016 (prima di essere modificato con l'art. 22, comma 2, del D.L. 50/2017), che per il 2016 ha introdotto il limite di contingente del 75%, rispetto alla spesa del personale di ruolo di qualifica non dirigenziale cessato nell'anno precedente, con riferimento ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, sempre che il rapporto dipendenti/popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'Interno di cui all'art 263 comma 2, del DLgs 267/2000);

DATO ATTO che:

- con riferimento all'anno 2018, il rapporto spese di personale/spese correnti risulta essere stato pari al 29,38%;
- il rapporto personale/popolazione nell'2015 è stato pari a 1/238 (22 dipendenti a fronte di una popolazione pari a n. 5250 abitanti), ben inferiore rispetto a quello previsto dal D.M. 24 luglio 2014 (1/151);
- il rapporto personale/popolazione nell'2016 è stato pari a 1/260 (20 dipendenti a fronte di una popolazione pari a n. 5214 abitanti), ben inferiore rispetto a quello previsto dal D.M. 24 luglio 2014 (1/151);
- il rapporto personale/popolazione nell'2017 è stato pari a 1/260 (20 dipendenti a fronte di una popolazione pari a n. 5215 abitanti), ben inferiore rispetto a quello previsto dal D.M. 10 aprile 2017 (1/159);
- il rapporto personale/popolazione nell'2018 è stato pari a 1/306 (17 dipendenti a fronte di una popolazione pari a n. 5209 abitanti), ben inferiore rispetto a quello previsto dal D.M. 10 aprile 2017 (1/159);

EVIDENZIATO, peraltro, che il richiamato art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, al quarto periodo prevede che, a decorrere dall'anno 2014, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile e che è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente (da considerarsi dinamico rispetto all'anno delle previste assunzioni, come stabilito dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 28/2015);

EVIDENZIATO, quindi, che il triennio di riferimento per l'applicazione del citato art. 3, comma 5, quarto periodo, del D.L. n. 90/2014, è quello 2016/2018 con la conseguenza che per ciascuno di tali anni la quota percentuale del 75% debba riferirsi alle cessazioni dell'anno rispettivamente precedente;

CONSIDERATO che:

- nell'anno 2019 cesseranno dal servizio n° 2 dipendenti a far data dal 01.09.2019 e 01.11.2019;
- nell'anno 2018 si sono verificati n. 3 cessazioni di personale dipendente tra cui un agente di Polizia Municipale, per cui il valore da poter utilizzare per nuove assunzioni è pari ad € 113.288,58 (corrispondente al 100% della spesa relativa al citato personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno 2018 ex art. art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014), di cui € 35.622,17 da impiegare per l'assunzione di agenti di P.M.;
- nell'anno 2017 non si sono verificate cessazioni di personale;
- nell'anno 2016 non si sono verificate cessazioni di personale;
- nell'anno 2015 si sono verificati n. 2 cessazioni di personale dipendente, per cui il valore da poter utilizzare per nuove assunzioni è pari ad € 54.096,135 (corrispondente al 75% della spesa relativa al citato personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno 2015, ex art. 1-bis del D.L. 113/2016);

RILEVATO, pertanto, che l'Ente nel rispetto della citata normativa, nel 2019 può effettuare nel corso dell'anno corrente assunzioni di personale entro il tetto massimo di € 167.384,715;

VISTE e valutate le proposte formulate dai Responsabili di Posizione riguardanti i profili professionali necessari al raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;

RAVVISATA, quindi, la necessità che nel corso dell'anno 2019 si proceda a sostituire il personale cessato:

- con l'assunzione a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) e indeterminato, mediante mobilità ex art. 34-bis e 30 del D.Lgs. 165/2001, ovvero, in caso di esito negativo, attraverso selezione pubblica di n° 1 unità categoria C1 profilo professionale "Istruttore amministrativo" da assegnare al Settore I "Affari generali e servizi socio-assistenziali e culturali" per l'Ufficio "Anagrafe, Stato civile e Elettorale";
- con l'assunzione a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) e indeterminato, mediante mobilità ex art. 34-bis e 30 del D.Lgs. 165/2001, ovvero, in caso di esito negativo, attraverso selezione pubblica di n° 1 unità categoria B3 profilo professionale "Collaboratore amministrativo/Messo Comunale" da assegnare al Settore I "Affari generali e servizi socio-assistenziali e culturali" per l'Ufficio "Affari generali" e "Anagrafe, Stato civile e Elettorale";
- con l'assunzione a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) e indeterminato, mediante mobilità ex art. 34-bis e 30 del D.Lgs. 165/2001, ovvero, in caso di esito negativo, attraverso selezione pubblica di n° 1 unità categoria D1 profilo professionale "Istruttore direttivo di vigilanza" da assegnare al Settore I "Affari generali e servizi socio-assistenziali e culturali" per l'Ufficio "Polizia Municipale";
- con l'assunzione a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) e indeterminato, mediante mobilità ex art. 34-bis e 30 del D.Lgs. 165/2001, ovvero, in caso di esito negativo, attraverso selezione pubblica di n° 2 unità categoria C1 profilo professionale "Istruttore di vigilanza" da assegnare al Settore I "Affari generali e servizi socio-assistenziali e culturali" per l'Ufficio "Polizia Municipale";
- con l'assunzione a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) e indeterminato, mediante mobilità ex art. 34-bis e 30 del D.Lgs. 165/2001, ovvero, in caso di esito negativo, attraverso selezione pubblica di n° 1 unità categoria D1 profilo professionale "Istruttore direttivo tecnico" da assegnare al Settore IV "Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente";
- con l'assunzione a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) e indeterminato, mediante mobilità ex art. 34-bis e 30 del D.Lgs. 165/2001, ovvero, in caso di esito negativo, attraverso selezione pubblica di n° 1 unità categoria C1 profilo professionale "Istruttore tecnico" da assegnare al Settore IV "Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente";

DATO ATTO che la spesa derivante dal piano di cui sopra (pari ad € 106.642,43) rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio ammontante ad € 596.390,57 (calcolata al netto dei rinnovi contrattuali) e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla richiamata legislazione vigente e pari ad € 167.384,715, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, nonché i limiti imposti dall’art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;

RITENUTO, quindi, di approvare il piano dei fabbisogni nella stesura innanzi riportata;

CONSIDERATO che la vigente normativa prevede che si possa procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:

- 1) abbiano conseguito, nell’anno precedente, il saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, come previsto dall’art. 1, comma 723, lett. e), Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 2) abbiano trasmesso, con modalità telematiche, alla Ragioneria Generale dello Stato l’attestazione dei risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali, entro il 31 marzo (e, comunque, entro il 30 aprile) dell’anno successivo a quello di riferimento (art. 1, comma 470, Legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- 3) abbiano rispettato i termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine di trenta giorni, dallo loro approvazione, per l’invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art.9 comma 1quinquies Decreto Legge 24 giugno 2016, n. 113);
- 4) abbiano adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) che, per gli Enti Locali, ai sensi dell’art. 169, comma 3bis, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267, è unificato nel Piano Esecutivo di Gestione;
- 5) abbiano rispettato l’obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- 6) abbiano approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale (art. 39, comma 1, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e art.91 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267);
- 7) abbiano verificato l’assenza di eccedenze di personale o di situazioni di sovrannumerarietà (art. 33, comma 1, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- 8) abbiano approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e art. 6, comma 6, Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- 9) rispettino gli obblighi previsti dell’art.9, comma 3 bis, Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, in materia di certificazione del credito;
- 10) abbiano effettuato le comunicazioni previste dall’art. 1, comma 508, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (vincolo applicabile, dal 2018), agli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243); il divieto è limitato alle assunzioni di personale a tempo indeterminato e permane fino al momento dell’adempimento;

DATO ATTO che, in relazione ai suddetti vincoli:

- le previsioni assunzionali contemplate nel Piano adottato con il presente provvedimento possono essere attuate in quanto risultano rispettati i vincoli richiamati ai precedenti punti da 1) a 3), come da atti depositati presso l’Ufficio Servizi Finanziari;
- con riferimento al precedente punto 4), il piano della performance ed il PEG/Piano dettagliato degli Obiettivi è stato approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 31.01.2019;

- con riferimento al precedente punto 5), risulta rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- con riferimento al rispetto dei parametri di cui ai precedenti punti da 7) a 8):
 - la ricognizione annuale delle eccedenze, effettuata con la citata deliberazione di Giunta Comunale n° 23 del 31.01.2019, ha evidenziato che presso il Comune di Tuglie non risultano eccedenze di personale;
 - il vigente Piano triennale delle azioni positive del Comune di Tuglie è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 21.02.2019;
- con riferimento al vincolo di cui al precedente punto 9), la certificazione del rispetto delle condizioni previste dalla vigente normativa relative all'obbligo di certificazione del credito, è demandata al Dirigente preposto alla programmazione finanziaria in sede di apposizione del visto contabile al presente provvedimento;
- con riferimento al precedente punto 10), il Comune di Tuglie ha effettuato le comunicazioni previste dall'art. 1, comma 508, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, in data 29.03.2018 ;

VERIFICATI, quindi, i presupposti necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale e che, in particolare, l'ente:

- rispetta il succitato vincolo del contenimento della spesa di personale, rispetto alla media del triennio 2011-2013;
- ha rispettato gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio (art. 76, comma 4, d.l. 112/2008);
- ha approvato il piano triennale di azioni positive in tema di pari opportunità (art. 48, comma 1, d.lgs. n. 198/2006);

CONSIDERATO altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella allegata al medesimo;

DATO ATTO, con riferimento agli obblighi assunzionali di cui alla Legge n. 68/99, come evincibile dal prospetto informativo predisposto dall'Ente ai sensi dell'art. 9 della Legge *de qua*, che risulta interamente coperta la quota d'obbligo prevista relativamente ai soggetti disabili, di cui all'art. 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 (pari a 1 lavoratore);

VISTO il parere favorevole espresso in data 28.03.2019 sulla presente deliberazione dal Revisore Unico dei conti ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001;

DATO ATTO che con nota prot. n° 3187 del 28.03.2019 è stata data informativa alle organizzazioni sindacali;

VISTI i pareri espressi ai sensi degli art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dai Responsabili del I e del II Settore Comunale sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

Visto il Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18.08.2000 n. 267;

A voti unanimi e favorevoli, resi nei modi di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare la nuova dotazione organica del Comune di Tuglie nei termini innanzi, dando atto che la stessa risulta coerente con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente e presuppone una spesa potenziale massima (pari ad € 746.700,68) inferiore al valore massimo fissato dall'art. 1, commi 557 e 557-*quater* della Legge n. 296/2006, ovvero – per il Comune di Tuglie – pari ad € 759.752,66;

NUOVA DOTAZIONE E SPESA TEORICA							
I SETTORE	N°	1	1	Categoria	D1	Specialista in attività amministrativo-contabili	Coperto
	N°	18	1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Tecnico Informatico	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza	Coperto
			1	Categoria	D1	Istruttore direttivo di vigilanza al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore di Vigilanza al 50%	Vacante
			1	Categoria	B3	Collaboratore Amministrativo	Coperto
			1	Categoria	B3	Collaboratore Amministrativo	Coperto
			1	Categoria	B3	Collaboratore Amministrativo	Coperto
			1	Categoria	B3	Collaboratore Amministrativo	Coperto
			1	Categoria	B1	Applicato Messo	Coperto
			1	Categoria	B3	Collaboratore Amministrativo/Messo Comunale al 50%	Vacante
II SETTORE	N°	3	1	Categoria	D1	Istr. Direttivo - Ragioniere Comunale	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore Amministrativo	Coperto
			1	Categoria	B3	Collaboratore Amministrativo	Coperto
III SETTORE	N°	2	1	Categoria	D3	Tecnico Laureato abilitato	Coperto
			1	Categoria	C1	Istruttore Tecnico	Coperto
IV SETTORE	N°	3	1	Categoria	D3	Tecnico Laureato abilitato	Coperto
			1	Categoria	D1	Istruttore direttivo tecnico al 50%	Vacante
			1	Categoria	C1	Istruttore tecnico al 50%	Vacante
Nuova dotazione organica		27				Spesa personale 2019	€ 596.390,57
						Spesa teorica posti vacanti	€ 150.310,11
						Spesa teorica nuova dotazione organica	€ 746.700,68

2) di disporre ed approvare, in applicazione dell'art. 91 del decreto legislativo 267/2000 e degli artt.5 e 6 del decreto legislativo 165/2001 così come modificato dal decreto 75/2017, il piano triennale del fabbisogno di personale 2019 2021 ed il piano annuale 2019, come di seguito indicato:

Anno 2019

- assunzione a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) e indeterminato, mediante mobilità ex art. 34-bis e 30 del D.Lgs. 165/2001, ovvero, in caso di esito negativo, attraverso selezione pubblica di n° 1 unità categoria C1 profilo professionale “Istruttore amministrativo” da assegnare al Settore I “Affari generali e servizi socio-assistenziali e culturali” per l’Ufficio “Anagrafe, Stato civile e Elettorale”;
- assunzione a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) e indeterminato, mediante mobilità ex art. 34-bis e 30 del D.Lgs. 165/2001, ovvero, in caso di esito negativo, attraverso selezione pubblica di n° 1 unità categoria B3 profilo professionale “Collaboratore amministrativo/Messo Comunale” da assegnare al Settore I “Affari generali e servizi socio-assistenziali e culturali” per l’Ufficio “Affari generali” e “Anagrafe, Stato civile e Elettorale”;
- assunzione a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) e indeterminato, mediante mobilità ex art. 34-bis e 30 del D.Lgs. 165/2001, ovvero, in caso di esito negativo, attraverso selezione pubblica di n° 1 unità categoria D1 profilo professionale “Istruttore direttivo di vigilanza” da assegnare al Settore I “Affari generali e servizi socio-assistenziali e culturali” per l’Ufficio “Polizia Municipale”;
- assunzione a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) e indeterminato, mediante mobilità ex art. 34-bis e 30 del D.Lgs. 165/2001, ovvero, in caso di esito negativo, attraverso selezione pubblica di n° 2 unità categoria C1 profilo professionale “Istruttore di vigilanza” da assegnare al Settore I “Affari generali e servizi socio-assistenziali e culturali” per l’Ufficio “Polizia Municipale”;
- assunzione a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) e indeterminato, mediante mobilità ex art. 34-bis e 30 del D.Lgs. 165/2001, ovvero, in caso di esito negativo, attraverso selezione pubblica di n° 1 unità categoria D1 profilo professionale “Istruttore direttivo tecnico” da assegnare al Settore IV “Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente”;
- assunzione a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali) e indeterminato, mediante mobilità ex art. 34-bis e 30 del D.Lgs. 165/2001, ovvero, in caso di esito negativo, attraverso selezione pubblica di n° 1 unità categoria C1 profilo professionale “Istruttore tecnico” da assegnare al Settore IV “Lavori pubblici, Patrimonio e Ambiente”;

Anno 2020

NESSUNA ASSUNZIONE

Anno 2021

NESSUNA ASSUNZIONE;

3) di dare atto che la spesa derivante dal piano di cui sopra (pari ad € 106.642,43) rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio ammontante ad € 596.390.57 (calcolata al netto dei rinnovi contrattuali) e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla richiamata legislazione vigente e pari ad € 167.384,715, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, nonché i limiti imposti dall’art. 1, comma 557 e seguenti, della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale;

4) di dare atto:

- che copia del presente atto sarà trasmessa alla RSU ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – tramite l'applicativo SICO - ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D. Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;
- che il presente piano triennale dei fabbisogni verrà pubblicato in “Amministrazione trasparente”, nell'ambito degli “Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
- che il presente atto non comporta assunzione di alcun onere a carico del bilancio comunale in quanto gli impegni di spesa relativi saranno assunti con determinazioni dirigenziali e sostenuti con i fondi stanziati sui diversi capitoli e missioni del bilancio comunale e per gli anni successivi con imputazione agli appositi capitoli di bilancio che verranno istituiti.

Successivamente, la Giunta Comunale, attesa l'urgenza di dare attuazione a quanto innanzi deliberato, previa separata votazione unanime e favorevole, resa nei modi di legge, delibera di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.. Lgs. 18/08/2000 n. 267.



COMUNE DI TUGLIE
PROVINCIA DI LECCE

OGGETTO: Rideterminazione dotazione organica e approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime il proprio **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000.

Tuglie, 28-03-2019

Il Responsabile di Settore
F.to Dott. Angelo Palmisano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime il proprio **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000.

Tuglie, 28-03-2019

Il Responsabile di Settore
F.to Dott. Cosimo Barone

Deliberazione n° 71 del **29-03-2019**

Letto ed approvato, viene sottoscritto

IL SINDACO
F.to Sig. Massimo Stamerra

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giacomo Mazzeo

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio Informatico, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informatico e rimarrà affissa per quindici giorni naturali e consecutivi.

Tuglie, **01-04-2019**

L'incaricato della tenuta
dell'Albo Pretorio Informatico
F.to Sig. Fabio Ciullo

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tuglie, _____

Il Responsabile di Settore
Dott. Angelo Palmisano